



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 3/18
Lussemburgo, 16 gennaio 2018

Sentenza nella causa T-747/15
EDF / Commissione

Il Tribunale dell'UE conferma la decisione della Commissione che ordina alla Francia di recuperare 1,37 miliardi di euro nell'ambito di un aiuto di Stato concesso alla EDF

L'Électricité de France (EDF) produce, trasporta e distribuisce energia elettrica, in particolare sul territorio francese. All'epoca dei fatti, essa era un'impresa pubblica interamente detenuta dallo Stato francese. Nell'ambito dell'apertura del mercato interno dell'energia elettrica¹, lo Stato francese ha modificato la propria normativa nel 1997 al fine di chiarire lo status patrimoniale dell'impresa, di ristrutturare il bilancio contabile della EDF e di aumentare il suo capitale.

Il 16 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una decisione² con cui ha accertato che lo Stato francese, nell'ambito di tale operazione di ristrutturazione del bilancio e di aumento del capitale della EDF, aveva rinunciato a un credito fiscale valutato in EUR 888,89 milioni, corrispondente all'imposta sulle società dovuta dalla EDF. La Commissione ha ritenuto che tale rinuncia avesse prodotto l'effetto di rafforzare la posizione concorrenziale della EDF nei confronti dei suoi concorrenti e che costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La Commissione ha quindi determinato l'importo totale dell'aiuto da restituire da parte della EDF in EUR 1,217 miliardi, interessi inclusi. La EDF ha rimborsato tale somma allo Stato francese.

La EDF, sostenuta dalla Francia, ha adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento parziale di tale decisione. Con sentenza del 15 dicembre 2009³, confermata da una sentenza della Corte del 5 giugno 2012⁴, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione in quanto quest'ultima non poteva rifiutarsi, in considerazione della natura fiscale della misura adottata, di esaminare se lo Stato francese si fosse comportato come un «investitore privato operante in economia di mercato». Il criterio dell'investitore privato è volto ad accertare se la partecipazione o l'intervento pubblico nel capitale dell'impresa beneficiaria persegua un interesse economico che possa essere parimenti perseguito da un investitore privato e sia dunque effettuato dallo Stato quale operatore economico, allo stesso titolo di un operatore privato.

A seguito delle sentenze del Tribunale e della Corte, la Commissione ha adottato, il 22 luglio 2015, una nuova decisione⁵. Ritenendo che il criterio dell'investitore privato non fosse applicabile nel caso di specie, la Commissione ha nuovamente dichiarato la misura d'aiuto incompatibile con il mercato interno e ha imposto il recupero di tale aiuto, maggiorato degli interessi. L'importo dell'aiuto, fissato a circa 1,37 miliardi di euro, è stato rimborsato alla Francia il 13 ottobre 2015.

¹ Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20).

² Decisione C (2003) 4637 def. della Commissione, del 16 dicembre 2003, relative agli aiuti di Stato concessi dalla Francia alla EDF e al settore delle industrie elettriche e del gas sotto forma di esenzione dal pagamento, per il 1997, dell'imposta sulle società su parte degli accantonamenti costituiti per il rinnovo della rete di alimentazione generale («RAG») (Aiuto di Stato n. C 68/2002, N 504/2003 e C 25/2003 – Francia).

³ Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2009, EDF/Commissione ([T-156/04](#)), si veda altresì comunicato stampa n. [111/09](#).

⁴ Sentenza della Corte del 5 giugno 2012, EDF/Commissione ([C-124/10 P](#)), si veda altresì comunicato stampa n. [70/12](#).

⁵ Decisione (UE) 2016/154 della Commissione, del 22 luglio 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) Conversione in capitale degli accantonamenti contabili in esenzione d'imposta per il rinnovo della rete di alimentazione generale cui la Francia ha dato esecuzione in favore di EDF (GU 2016, L 34, pag. 152).

Insoddisfatta di tale nuova decisione, la EDF, sostenuta dalla Francia, ha adito il Tribunale per ottenerne l'annullamento.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale conferma la decisione della Commissione del 22 luglio 2015 e, di conseguenza, l'obbligo per lo Stato francese di recuperare la somma di circa 1,37 miliardi di euro.

Il Tribunale esamina sostanzialmente se la Commissione, nella sua nuova decisione del 22 luglio 2015, abbia correttamente concluso che il criterio dell'investitore privato non era applicabile. A tal riguardo, il Tribunale rammenta, innanzitutto, sulla base della sua sentenza del 2009 e della sentenza della Corte del 2012, che i ruoli dello Stato, da un lato, nella sua veste di azionista di un'impresa e, dall'altro, nella sua funzione di potere pubblico, devono essere distinti e che l'applicabilità del criterio dell'investitore privato dipende in definitiva dal fatto che lo Stato conceda nella sua qualità di azionista, e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico a un'impresa a esso appartenente. Il Tribunale rammenta altresì che tanto esso stesso nella sua sentenza del 2009, quanto la Corte nella sua sentenza del 2012 hanno lasciato impregiudicata la questione dell'applicabilità del criterio dell'investitore privato, lasciando così alla Commissione il compito di determinare se il criterio dell'investitore privato fosse applicabile.

Il Tribunale esamina in seguito l'argomento della EDF la quale sostiene che, poiché la misura di cui trattasi era una misura di ricapitalizzazione, lo Stato francese ha agito nella sua qualità di azionista, perseguendo così un obiettivo d'investimento per sua natura paragonabile a quello di un investitore privato, il che avrebbe dovuto indurre la Commissione a dichiarare applicabile il criterio dell'investitore privato. Il Tribunale respinge tale argomento in quanto **la misura controversa non è, a differenza di quanto sostiene la EDF, una misura di ricapitalizzazione di tale impresa, ma la rinuncia a riscuotere l'imposta all'atto della riclassificazione dei diritti del concedente come capitale.**

Per quanto attiene all'argomento della EDF secondo cui la Commissione ha erroneamente concluso nel senso dell'inapplicabilità del criterio dell'investitore privato in quanto lo Stato francese avrebbe mischiato le sue qualità di pubblico potere e di azionista, anch'esso è respinto dal Tribunale. Quest'ultimo rammenta che spettava allo Stato francese dimostrare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata fosse riconducibile alla sua qualità di azionista, dovendo tali elementi far apparire chiaramente che esso aveva adottato, previamente o simultaneamente alla concessione del vantaggio, la decisione di effettuare un investimento nella EDF. Secondo il Tribunale, **la Commissione ha compiuto una valutazione dell'insieme degli elementi messi a sua disposizione dalla EDF e dalla Francia per determinare se la misura controversa fosse riconducibile alla qualità di azionista o a quella di pubblico potere dello Stato francese e non ha quindi commesso errori di diritto.** Altrettanto correttamente la Commissione ha concluso nel senso che **i documenti prodotti dalla EDF e dallo Stato francese non presentano un'analisi distinta e autonoma delle considerazioni dello Stato nella sua qualità di azionista, né dimostrano l'assenza d'intreccio tra le considerazioni legate all'imposta e quelle legate alla remunerazione dello Stato.**

Il Tribunale osserva altresì, al pari della Commissione, che **i vari documenti prodotti dalla EDF e dallo Stato francese non costituiscono né implicano valutazioni economiche paragonabili a quelle che un investitore privato avrebbe fatto svolgere prima di attuare la misura controversa al fine di determinarne la redditività futura.** La Commissione non ha quindi commesso un errore di diritto ritenendo che una siffatta assenza di studi, di riferimenti o di analisi specifiche costituisse una difficoltà per isolare gli effetti dell'investimento assertedo nelle informazioni trasmesse dallo Stato francese o dalla EDF.

Il Tribunale conclude che **la Commissione ha correttamente escluso l'applicabilità del criterio dell'investitore privato poiché né la EDF, né la Francia hanno prodotto elementi che consentissero di dimostrare inequivocabilmente che lo Stato francese aveva adottato, previamente o simultaneamente alla concessione del vantaggio in questione, la decisione di effettuare un investimento nella EDF e aveva valutato, come l'avrebbe fatto un investitore**

privato, la redditività dell'investimento che la concessione di un siffatto vantaggio alla EDF avrebbe costituito.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106